

Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni (art. 1, comma 144, L. 199/2025)

Mauro Tosato

Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni

Ultime novità

**Legge 207/2024
«di Bilancio 2025»
(art. 1, c. 30)**

Stabilizzazione «a regime»
dell'agevolazione

**Legge 199/2025
«di Bilancio 2026»
(art. 1, c. 144)**

Aumento dell'imposta
sostitutiva (18% \Rightarrow 21%)

Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni

Normativa di riferimento

Normativa «speciale»

- Art. 5 L. 448/2001 «Legge Finanziaria 2002»
«Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni»
- Riaperture dei termini per la rideterminazione (v. Art. 1, commi 52-53, L. 213/2023 «di Bilancio 2024»)

Normativa «a regime»

- Art. 5, comma 1, lett. h, n. 2, L. 111/2023 «Delega al Governo per la riforma fiscale»
- Art. 1, comma 30, L. 207/2024 «di Bilancio 2025»
- Art. 1, comma 144, L. 199/2025 «di Bilancio 2026»

Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni

Evoluzione dell'imposta sostitutiva

Anno di riferimento	Aliquota imposta sostitutiva	Fonte normativa / riferimento
2002	4% (qualificate) 2% (non qualificate)	Articolo 5 L. 448/2001
2003-2022	(proroghe annuali, con aumento di aliquota)
2023–2024	16% (aliquota unica)	Legge 197/2022
2025	18% (aliquota unica)	Legge 207/2024
Dal 2026	21% (aliquota unica)	Legge 199/2025

Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni

Contesto di applicazione: la tassazione dei «capital gain» (1/3)

Tassazione ordinaria dei «capital gain» (art. 67, c. 1, lett. c, c-bis, TUIR):

- l'eventuale plusvalenza imponibile è soggetta ad aliquota del 26%;
- la plusvalenza imponibile è pari alla differenza (art. 68, c. 6, TUIR) tra:
 - + corrispettivo percepito (prezzo di vendita);
 - - costo o valore di acquisto «storico/originale», aumentato di ogni onere inerente.

Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni

Contesto di applicazione: la tassazione dei «capital gain» (2/3)

Rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni:

- consente di sostituire il costo o valore di acquisto «storico/originale» della partecipazione con un valore rideterminato;
- il valore rideterminato è soggetto ad imposta sostitutiva (21% vs. 26%).

Finalità ⇒ favorire / agevolare la circolazione (i trasferimenti) di partecipazioni detenute da privati attraverso:

- semplificazione operativa;
- risparmio d'imposta potenziale ⇒ **tassazione agevolata dei «capital gain».**

Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni

Contesto di applicazione: la tassazione dei «capital gain» (3/3)

Tassazione del capital gain = 26% * plusvalenza

Tassazione ordinaria (senza rideterminazione)

Plusvalenza =
+ prezzo di vendita
- costo o valore di acquisto storico

Imposta =
26% * plusvalenza

Tassazione agevolata (con rideterminazione)

Imposta sostitutiva =
21% * valore rideterminato aggiornato

Plusvalenza (rideterminata) =
+ prezzo di vendita
- valore rideterminato aggiornato

Imposta =
26% * plusvalenza (rideterminata)

Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni

Ambito di applicazione (1/2)

Ambito soggettivo

Soggetti che possono accedere alla rideterminazione:

- persone fisiche;
 - società semplici (e soggetti ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 TUIR);
 - enti non commerciali;
 - soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia;
- per le operazioni non rientranti nell'esercizio di attività di impresa.

OSSIA ⇒ soggetti che effettuano operazioni suscettibili di generare redditi diversi di natura finanziaria / «capital gain» (art. 67, c. 1, lett. c, c-bis, TUIR), a prescindere dal «regime» adottato (dichiarazione, risparmio amministrato, risparmio gestito).

Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni

Ambito di applicazione (2/2)

Ambito oggettivo

Partecipazioni (in società residenti / non residenti, di capitali / di persone):

- quote di partecipazione al capitale o al patrimonio di società (quote/azioni);
- diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni (diritti di opzione, warrant, obbligazioni convertibili);
- che **non costituiscono beni relativi all'impresa**;
- possedute al **1° gennaio di ciascun anno** (proprietà piena/nuda, usufrutto);
- quotate OPPURE non quotate (diverso valore di rideterminazione).

Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni

Riepilogo del procedimento e termini di legge

1. Determinazione del costo o valore di acquisto «storico/originale» (ai sensi dell'art. 68, c. 6, TUIR).
2. Determinazione del valore rideterminato ⇒ **entro il 30 novembre 2026**.
3. Determinazione dell'imposta sostitutiva (21%) e versamento (in unica soluzione o della prima rata di tre) ⇒ **entro il 30 novembre 2026**.
4. Indicazione nel modello Redditi.

Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni

Calcolo di convenienza

21% * valore rideterminato

<

26% * plusvalenza di cessione

*26% * (prezzo di vendita – costo fiscale storico)*

Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni

Calcolo di convenienza

$$21\% * \text{valore rideterminato} < 26\% * \text{plusvalenza di cessione}$$

*(prezzo di vendita > 4,2 * costo o valore di acquisto)*

Valore rideterminato

Titoli, quote, diritti quotati ⇒ media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre dell'anno precedente (art. 9, c. 4, lett. a, TUIR).

Titoli, quote, diritti non quotati ⇒ perizia giurata di stima entro il 30 novembre:

- redatta e asseverata da un professionista abilitato (dottore commercialista, esperto contabile o revisore legale);
- riferita al valore della partecipazione al 1° gennaio (frazione del patrimonio nella società).

Plusvalenza di cessione

+ Prezzo di vendita

- Costo o valore di acquisto «storico/originale»:

- + conferimenti;
- + versamenti in conto capitale;
- - restituzioni di capitale o di versamenti in conto capitale;
- +/- altre componenti (v. società di persone).